

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. **346/13** DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Ratifica Deliberazione Presidenziale n. 51 del 06/06/2013_____.

L'anno duemilatredici il giorno 24 del mese di giugno alle ore 9.30, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 2536 del 17/06/2012.

O M I S S I S

Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 3) Leonardo SANTUCCI, Vice Presidente; 4) Francesco ARMILLOTTA; 5) Luigi DAMIANI; 6) Giuseppe LA TORRE; 7) Michelangelo MEDINA; 8) Matteo ORLANDO, componenti.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i sig. ri: 1) Carlo GATTA; 2) Michele PALMIERI; 3) Gianfranco TONTI

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. Francesco ARMILLOTTA ed il sig. Michelangelo MEDINA, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Vista la Deliberazione n. 51/13, adottata dal Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano in data 06/06/2013, con la quale si è stabilito:

- “di rettificare e/o integrare la propria Deliberazione presidenziale n. 4/10 del 14.12.2010, registrata a Lucera il 05.01.2011 al n. 10, limitatamente ai seguenti immobili, fermo restando quanto altro disposto:

è disposta la servitù di acquedotto e/o di passaggio in favore della REGIONE PUGLIA Demanio Ramo Bonifiche C.F. 80017210727 sugli immobili ricadenti nel comune di San Marco in Lamis:

Foglio 116 particella 26 mq. 596 anziché mq. 1.246; foglio 116 particella 27 mq. 350; foglio 116 particella 71 mq. 300 in ditta PRENCIPE Antonia nata a Manfredonia il 24.06.1937 C.F. PRN NTN 37H64 E885O anziché ditta MISCIO Giuseppe nato a San Giovanni Rotondo il 12.10.1932 dell'importo di €1.199,28

Foglio 116 particella 85 mq. 60 anziché particella 86 mq. 60 in ditta PICCIRELLA Rachela fu Francesco Paolo nata a San Marco in Lamis il 16.03.1915 C.F. PCC RHL 15C56 H985E dell'importo di € 57,75.

La servitù viene costituita, ai sensi dell'art.1032 del Codice Civile, ed il suo esercizio, da parte di questo Consorzio di Bonifica, è regolato dalle seguenti disposizioni:

- a) Sull'area asservita il proprietario potrà eseguire le normali coltivazioni erbacee, transitare con uomini, animali e comuni mezzi agricoli, esercitare il pascolo con animali di piccola taglia, e sarà responsabile degli eventuali danni arrecati all'impianto.

Al proprietario, inoltre, non spetteranno né rimborsi, né risarcimenti qualora, ad opera di questo Consorzio di Bonifica, fossero danneggiate o distrutte le colture eventualmente praticate sulla predetta area o fosse impedita temporaneamente o definitivamente l'utilizzazione di questa in conseguenza di transito di uomini e mezzi, del deposito di materiali e di qualsiasi altra attività resa necessaria dalla sorveglianza, dall'esercizio e dalla manutenzione degli impianti.

- b) Sulla superficie asservita è fatto assoluto divieto di eseguire scavi di qualsiasi genere, sistemazione e movimenti di terra che aumentino o riducano lo spessore soprastante le condotte e ne compromettano la stabilità; di aprire canali o fossi; di fare costruzioni, piantagioni o impianti; di stendere fili e di compiere qualsiasi altra lavorazione od atto, sia pure di carattere temporaneo, che possa arrecare danno alle condotte, ai manufatti e alle apparecchiature o possa rappresentare pericolo per la loro conservazione ed efficienza, oppure ostacolare il libero passaggio per la sorveglianza e manutenzione degli impianti, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda o menomare comunque i diritti acquisiti dalla Regione Puglia.

Eventuali scavi, movimenti del terreno, apertura di canali o fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombro o deposito di terre o di altre materie potranno essere eseguiti alla distanza di non meno di mt.3 dal limite della fascia interessata dalle condotte, e comunque, con l'osservanza delle disposizioni di polizia sulle opere di bonifica di cui al Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904 n.368.

In caso di inosservanza delle norme suddette, la Regione Puglia è facultata a ripristinare lo status quo ante dell'area asservita addebitandone le spese al proprietario ed elevando nei casi più gravi contravvenzioni a norma del citato Regolamento 08.05.1904 n.368.

Eventuali danni arrecati alle condotte, alle apparecchiature e ai manufatti, ad opera della ditta proprietaria saranno parimenti addebitati al costo effettivo di ripristino, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto ed azione.

- c) La fascia asservita resta di proprietà della ditta, a carico della quale pertanto, continueranno a rimanere tutte le relative imposte, tasse, tributi e contributi, nessuno escluso od eccettuato, senza diritto a rivalsa nei confronti della Regione Puglia.

- d) Alla ditta è fatto obbligo di mantenere l'area asservita libera e sgombra da impedimenti.

- e) Alla ditta è fatto altresì obbligo di consentire che dalle apparecchiature esistenti sul suo fondo possa essere attinta l'acqua, anche a mezzo di tubi volanti, a servizio dei fondi limitrofi non serviti da impianti fissi.

- f) La Regione Puglia a mezzo del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, liberamente ed in qualsiasi momento, potrà accedere alle opere e agli impianti, con il personale addetto alla sorveglianza nonché con operai, attrezzi e mezzi anche meccanici che riterrà necessari impiegare al fine di assicurare la massima tempestività degli interventi connessi con l'esercizio e la manutenzione, ordinaria e straordinaria.

- g) I danni di carattere straordinario alle colture e alle piantagioni che potessero essere arrecati, al di fuori delle fasce di terreno interessate dalle condotte, in conseguenza di rotture o del passaggio sul fondo di uomini, mezzi ed attrezzi impiegati per gli interventi manutentori, saranno accertati in contraddittorio con il proprietario, valutati e liquidati di volta in volta, in via amichevole o a norma di legge.

- h) Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all'impianto sono inamovibili e sono e rimarranno di proprietà del demanio regionale.

La Regione Puglia si riserva pertanto la facoltà di sostituire o rimuoverle in ogni tempo senza pagamento di indennità di sorta, salvo beninteso, il risarcimento dei danni immediati arrecati in occasione di tali lavori al di fuori delle fasce interessate dalle condotte.

- i) La Regione Puglia a mezzo del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano potrà compiere tutti quegli atti e interventi diretti a rimuovere le cause che possano impedire o rendere imperfetto l'impianto idrico e potrà pertanto apportarvi tutte le modifiche di forma e di ampiezza che, a suo insindacabile giudizio, si rendessero necessarie e opportune per migliorarne il funzionamento e potrà costruire diramazioni dalle condotte esistenti per addurre l'acqua nei fondi non serviti senz'altro obbligo che quello di avvertire il proprietario e di procedere in contraddittorio con lui agli opportuni rilievi.

Le varianti così apportate, saranno fatte risultare da apposito atto, con il quale il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano provvederà anche al conguaglio dell'indennizzo secondo che gli obblighi del proprietario ne risentano un aggravio o una riduzione.

L'Ente potrà altresì, ricorrendone le condizioni di legge, chiedere l'ampliamento della fascia asservita per dare libero passaggio, sia pedonale che carrabile, ai fondi che, in

dipendenza della canalizzazione in superficie o del tracciato della condotta sotterranea, verranno a trovarsi interclusi.

- di dare atto che l'esecuzione del provvedimento è intervenuta con l'immissione in possesso degli immobili giusti verbali redatti in data 21, 22, 27, 28 e 29 gennaio 2009;
- di notificare il presente decreto alle ditte asservite;
- di registrare e trascrivere il presente decreto affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con Il presente atto, in esenzione di bolli ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 art. 22;
- il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena coscienza dello stesso.
- di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il presente provvedimento;
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento.”

Ritenuto di ratificare la Deliberazione innanzi citata,

Visto l'art. 41 dello Statuto del Consorzio;

D E L I B E R A

- di ratificare, per tutto quanto esposto in narrativa, la Deliberazione n. 51/13 adottata dal Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano in data 06/06/2013, giusta art. 44, lettera l), dello Statuto consorziale.

Il presente provvedimento, messo ai voti per alzata di mano, viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA